

(N. 1912)

**SENATO DELLA REPUBBLICA****DISEGNO DI LEGGE***approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1957 (V. Stampato n. 1392)***d'iniziativa dei Deputati SEGNI e PINTUS**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 18 MARZO 1957

Istituzione della provincia di Oristano.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È istituita la provincia di Oristano, con capoluogo Oristano, comprendente i seguenti comuni: Abbasanta, Aidomaggiore, Ales, Alai, Arborea, Arduali, Assolo, Asuni, Atzara, Austis, Bannari di Usellus, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidoni, Birori, Bonarcado, Borore, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri, Dualchi, Figu Gonnosnò, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Laconi, Magomadas, Mogoro, Marubiù, Massullas, Meana Sardo, Milis, Modolo, Mogorella, Montresta, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Noragugume, Norbello, Nughedu, Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Ortueri, Pau, Paulilatino, Riola Sardo, Ruinas, Sagama, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Santo Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Scano Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo,

Siamaggiore, Siamanna-Siapiccia, Simaxis, Siamaiia, Sindia, Sini, Solarussa, Sorgono, Sorradile, Suni, Terralba, Tinnura, Tramatza, Tresnuraghes, Ula Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villa Urbana, Zeddiani, Zerfaliu.

**Art. 2.**

Il personale dell'Amministrazione provinciale di Oristano sarà tratto, in quanto possibile e col consenso delle amministrazioni interessate, da quello delle amministrazioni delle province dalle quali è staccato il territorio destinato a formare la nuova circoscrizione. In caso di contestazione deciderà il Ministro dell'interno.

**Art. 3.**

Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge risulteranno in corso presso le preesistenti Prefetture, continueranno ad essere trattati, sino alla loro defini-

zione, che dovrà compiersi entro il termine massimo di sei mesi dalla data anzidetta, dagli stessi organi ed uffici che ne furono inizialmente investiti.

#### Art. 4.

I Consigli provinciali in carica nelle province il cui territorio sia stato diminuito per effetto della presente legge sono sciolti se la stessa entra in vigore più di un anno prima dal compimento del quadriennio dalla loro elezione.

Finchè non sia provveduto alla costituzione dell'Amministrazione ordinaria della provincia di Oristano e, eventualmente, di quelle il cui territorio sia stato diminuito in dipendenza della formazione della nuova circoscrizione, il Ministro dell'interno assumerà la gestione straordinaria dell'una e delle altre mediante la nomina di commissari.

#### Art. 5.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri competenti, sentito il Consiglio di Stato, verrà provveduto ad approvare i progetti, da stabilirsi d'accordo tra le Amministrazioni provinciali interessate, o d'ufficio in caso di dissenso, per la se-

parazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, nonchè a quant'altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

#### Art. 6.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere alla revisione delle attuali circoscrizioni giudiziarie e finanziarie per porle in armonia con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

#### Art. 7.

I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale ed alla costruzione ed all'arredamento degli edifici occorrenti per il funzionamento degli uffici statali e dell'Amministrazione provinciale arrecando, per la relativa spesa, le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

#### Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.